

CORSO DI FORMAZIONE MANAGERIALE PROJECT MANAGEMENT PER RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO DALLA FASE DI AFFIDAMENTO ALLA FASE ESECUTIVA

Relatore Avv. Samantha Battiston

Modulo 5

IL DIRETTORE DEI LAVORI

La nomina del Direttore dei Lavori

Requisiti del Direttore dei Lavori

L'Ufficio di Direzione dei Lavori

Il Direttore dei Lavori e RUP

Direttore dei Lavori e il Coordinatore Sicurezza per l'Esecuzione

Compiti del Direttore dei Lavori

Responsabilità del Direttore dei Lavori

Allegato I.2. Art. 2

3. Il RUP deve essere dotato di **competenze professionali adeguate all'incarico da svolgere. Per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura il RUP deve essere un tecnico.** Ove non sia presente tale figura professionale, le competenze sono attribuite al dirigente o al responsabile del servizio nel cui ambito di competenza rientra l'intervento da realizzare. Negli **altri casi**, la stazione appaltante può individuare quale RUP un dipendente **anche non in possesso dei requisiti richiesti**. Nel caso in cui sia individuato un RUP carente dei requisiti richiesti, la stazione appaltante affida lo svolgimento delle attività di **supporto al RUP ad altri dipendenti in possesso dei requisiti carenti in capo al RUP o, in mancanza, a soggetti esterni aventi le specifiche competenze richieste dal codice e dal presente allegato**. Gli affidatari delle attività di supporto devono essere muniti di assicurazione di **responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza.**

Allegato I.2. Art. 4

Requisiti di professionalità del RUP per appalti, concessioni di lavori e per servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura.

1. Il RUP deve essere un tecnico abilitato all'esercizio della professione, o, quando l'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, un tecnico anche di qualifica non dirigenziale che deve essere in possesso di titolo di studio e di esperienza e formazione professionale specifiche. La formazione professionale è soggetta a costante aggiornamento ai sensi **dell'articolo 15, comma 7, del codice**. Il RUP deve aver maturato un'adeguata esperienza nello svolgimento di attività **analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e/o importo dell'intervento**:

- a) di almeno un anno per i contratti di importo inferiore a 1.000.000 di euro;
- b) di almeno tre anni per i contratti di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 14 del codice;
- c) di almeno cinque anni per i contratti di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 14 del codice.

2. In mancanza di abilitazione all'esercizio della professione, il RUP è un tecnico in possesso di esperienza nel settore dei contratti di cui al comma 1, di almeno cinque anni, attestata anche dall'anzianità di servizio maturata.

Allegato I.2. Art. 4

3. Il RUP può svolgere, per uno o più interventi e nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista o di direttore dei lavori **non possono** coincidere nel caso di **lavori complessi** o di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, oltre che tecnologico, nonché nel caso di progetti integrali ovvero di interventi di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 14 del codice.

4. Nelle procedure di affidamento di lavori **particolarmente complessi**, il RUP possiede, oltre a un'esperienza professionale di almeno cinque anni nell'ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di lavori, una **laurea magistrale o specialistica nelle materie oggetto dell'intervento da affidare nonché adeguata competenza quale Project Manager, acquisita anche mediante la frequenza, con profitto, di corsi di formazione in materia di Project Management.**

Allegato I.2. Art. 8

Compiti specifici del RUP per la fase **dell'esecuzione**.

1. Il RUP:

- a) impartisce al direttore dei lavori, con **disposizioni di servizio, le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità degli stessi;**
- b) **autorizza il direttore dei lavori alla consegna degli stessi;**
- c) **vigila** insieme al direttore dei lavori e al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, sul rispetto degli oneri della sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto;
- d) **adotta gli atti di competenza a seguito delle iniziative e delle segnalazioni del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione sentito il direttore dei lavori**, laddove tali figure non coincidano;

Allegato I.2. Art. 8

Compiti specifici del RUP per la fase **dell'esecuzione**.

- e) svolge, su delega del soggetto di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i compiti ivi previsti, qualora non sia prevista la predisposizione del piano di sicurezza e di coordinamento;
- f) assume il ruolo di **responsabile dei lavori**, ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro. Il RUP, nello svolgimento dell'incarico di responsabile dei lavori, salvo diversa indicazione e fermi restando i compiti e le responsabilità di cui agli articoli 90, 93, comma 2, 99, comma 1, e 101, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2008, richiede la nomina del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori

FUNZIONE FONDAMENTALE DEL RUP CHE DEVE VIGILARE SULL'INTERA ESECUZIONE
PROJECT MANAGER

Compiti specifici del RUP per la fase dell'esecuzione.

- g) prima della consegna dei lavori, tiene conto delle eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento formulate dagli operatori economici, quando tale piano sia previsto ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008;
- h) trasmette al dirigente o ad altro organo competente della stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, la proposta del coordinatore per l'esecuzione dei lavori relativa alla sospensione, all'allontanamento dell'esecutore o dei subappaltatori o dei lavoratori autonomi dal cantiere o alla risoluzione del contratto;
- i) accerta, insieme al direttore dei lavori, che le prestazioni oggetto di contratto di **avvalimento siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento;**

Compiti specifici del RUP per la fase dell'esecuzione.

m) approva i prezzi relativi a **nuove lavorazioni** originariamente non previste, determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'impresa affidataria, rimettendo alla valutazione della stazione appaltante le variazioni di prezzo che comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico;

n) irroga le penali per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali in contraddittorio con l'appaltatore, anche sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori;

o) ordina la sospensione dei lavori per ragioni di pubblico interesse o necessità, nei limiti e con gli effetti previsti dall'articolo 121 del codice;

Compiti specifici del RUP per la fase dell'esecuzione.

p) dispone la ripresa dei lavori e dell'esecuzione del contratto non appena siano venute a cessare le cause della sospensione e indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti;

q) attiva la **definizione con accordo bonario, ai sensi dell'articolo 210 del codice, delle controversie che insorgono in ogni fase di realizzazione dell'intervento ed è sentito sulla proposta di transazione ai sensi dell'articolo 212, comma 3, del codice;**

r) propone la risoluzione del contratto ogni qualvolta se ne realizzino i presupposti;

s) rilascia il certificato di pagamento, previa verifica della regolarità contributiva dell'affidatario e dei subappaltatori, e lo invia alla stazione appaltante ai fini dell'emissione del mandato di pagamento;

Compiti specifici del RUP per la fase dell'esecuzione.

Correttivo appalti (Modifiche all'Allegato I. 2 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

al comma 1, dopo la lettera s), è inserita la seguente: “s-bis) il RUP rilascia il certificato di esecuzione dei lavori entro trenta giorni dalla richiesta dell'esecutore;”;

t) all'esito **positivo del collaudo o della verifica di conformità** rilascia il certificato di pagamento;

u) rilascia all'impresa affidataria **copia conforme del certificato di ultimazione dei lavori e il certificato di esecuzione dei lavori**;

v) **vigila sul rispetto delle prescrizioni contrattuali nelle concessioni**

Articolo 114 - Direzione dei lavori e dell'esecuzione dei contratti

1. L'esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi o forniture è diretta dal RUP, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni. Il RUP, nella fase dell'esecuzione, si avvale del direttore dell'esecuzione del contratto o del direttore dei lavori, del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione previsto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché del collaudatore oppure della commissione di collaudo o del verificatore della conformità e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate.

2. Per la direzione e il controllo dell'esecuzione dei contratti relativi a lavori le stazioni appaltanti nominano, prima dell'avvio della procedura per l'affidamento, su proposta del RUP, un direttore dei lavori che può essere coadiuvato, in relazione alla complessità dell'intervento, da un ufficio di direzione dei lavori, costituito da uno o più direttori operativi e da ispettori di cantiere, ed eventualmente dalle figure previste nell'allegato I.9.

Art. 4 Allegato I.2 D.Lgs.36 del 2023

Il RUP può svolgere, per uno o più interventi e nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista o di direttore dei lavori. **Le funzioni di RUP, progettista e direttore dei lavori non possono coincidere nel caso di lavori complessi o di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, oltre che tecnologico, nonché nel caso di progetti integrali ovvero di interventi di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 14 del codice.**

Lavori complessi (Art. 1 comma 2 lett. d) Allegato I.1 D.Lgs. 36 del 2023

gli appalti aventi a oggetto lavori caratterizzati da particolare complessità in relazione alla tipologia delle opere, all'utilizzo di materiali e componenti innovativi, alla necessità di coordinare discipline eterogenee o alla esecuzione in luoghi che presentano difficoltà logistiche o particolari problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche e ambientali. In ogni caso sono complessi tutti quei lavori per i quali si richieda un elevato livello di conoscenza per mitigare il rischio di allungamento dei tempi contrattuali o il superamento dei costi previsti, o per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori coinvolti

Progetto Integrale

un progetto elaborato in forma completa e dettagliata in tutte le sue parti, architettonica, strutturale e impiantistica

Art. 3 comma 1 lett. m) del DPR 207/2010.

Non presente nel nuovo Codice

Articolo 114 - Direzione dei lavori e dell'esecuzione dei contratti

3. Il direttore dei lavori, con **l'ufficio di direzione dei lavori**, ove costituito, è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento anche mediante metodi e strumenti di gestione informativa digitale di cui all'allegato I.9, se previsti, per eseguire i lavori a regola d'arte e in conformità al progetto e al contratto.

Articolo 114 - Direzione dei lavori e dell'esecuzione dei contratti

4. Nel caso di contratti di **importo non superiore a 1 milione di euro e comunque in assenza di lavori complessi e di rischi di interferenze**, il direttore dei lavori, se in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente sulla sicurezza, **svolge anche le funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione**. Se il direttore dei lavori non può svolgere tali funzioni, la stazione appaltante designa **almeno un direttore operativo** in possesso dei requisiti, individuato con le modalità previste dal codice. In tal caso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione assume la responsabilità per le funzioni ad esso assegnate dalla normativa sulla sicurezza, operando in piena autonomia.

Articolo 114 - Direzione dei lavori e dell'esecuzione dei contratti

5. ~~L'allegato II.14 stabilisce le attività e i compiti demandati al direttore dei lavori e agli assistenti con funzioni di direttori operativi e di ispettori di cantiere e, se presenti, delle figure di cui all'allegato I.9. In sede di prima applicazione del Codice, l'allegato II.14 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente Regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della Legge 23 agosto 1988, n. 400, con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al Codice.~~

Periodo soppresso dall'art. 72 del D.Lgs. 31/12/2024, n. 209

Nel dettaglio le attività e i compiti sono riportati all'art. 1 comma 2 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36 del 2023

UFFICIO DIREZIONE LAVORI

Articolo 2 comma 1 Allegato II.14

In relazione alla complessità dell'intervento e in ausilio al direttore dei lavori la stazione appaltante può istituire un ufficio di direzione dei lavori costituito da uno o più direttori operativi e da ispettori di cantiere, ed eventualmente da figure professionali competenti in materia informatica

UFFICIO DIREZIONE LAVORI

Articolo 2 comma 1 Allegato II.14

Gli assistenti con funzioni di direttori operativi **collaborano con il direttore dei lavori nel verificare che le lavorazioni di singole parti dei lavori da realizzare siano eseguite regolarmente e nell'osservanza delle clausole contrattuali. Tali assistenti rispondono della loro attività direttamente al direttore dei lavori.**

UFFICIO DIREZIONE LAVORI

Articolo 2 comma 1 Allegato II.14

Gli assistenti con funzioni di ispettori di cantiere collaborano con il direttore dei lavori nella sorveglianza dei lavori in conformità alle prescrizioni stabilite nel capitolato speciale di appalto. La posizione di ispettore è ricoperta da una sola persona che esercita la sua attività in un turno di lavoro. Tali assistenti sono presenti a tempo pieno durante il periodo di svolgimento di lavori che richiedano un controllo quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo e di eventuali manutenzioni. Tali assistenti rispondono della loro attività direttamente al direttore dei lavori.

UFFICIO DIREZIONE LAVORI

Articolo 2 comma 1 Allegato II.14

Quando si utilizzano i metodi e gli strumenti di cui all'articolo 43 del codice e all'allegato I.9 al codice, all'interno dell'ufficio di direzione dei lavori è nominato un coordinatore dei flussi informativi. Tale ruolo può essere svolto dal direttore dei lavori ovvero da un direttore operativo già incaricato, se in possesso di adeguate competenze

Art.19 comma 2 Allegato II.18 D.Lgs. n. 36 del 2023

Beni culturali

La direzione dei lavori, il supporto tecnico alle attività del RUP e del dirigente competente alla formazione del programma triennale comprendono un restauratore di beni culturali qualificato ai sensi della normativa vigente, ovvero, secondo la tipologia dei lavori, altro professionista di cui all' articolo 9-bis del Codice dei beni culturali e del paesaggio. In ambedue i casi sono richiesti un'esperienza almeno quinquennale e il possesso di specifiche competenze coerenti con l'intervento.

Art.9 bis. D.Lgs. 42/2004

In conformità a quanto disposto dagli articoli 4 e 7e fatte salve le competenze degli operatori delle professioni già regolamentate, gli interventi operativi di tutela, protezione e conservazione dei beni culturali nonché quelli relativi alla valorizzazione e alla fruizione dei beni stessi, di cui ai titoli I e II della parte seconda del presente codice, sono affidati alla responsabilità e all'attuazione, secondo le rispettive competenze, di archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi fisici, restauratori di beni culturali e collaboratori restauratori di beni culturali, esperti di diagnostica e di scienze e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell'arte, in possesso di adeguata formazione ed esperienza professionale.

Art.19 Allegato II.18 D.Lgs. n. 36 del 2023

Per i lavori concernenti beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico o archeologico, oppure scavi archeologici, il restauratore oppure altro professionista di cui al comma 2, all'interno dell'ufficio di direzione dei lavori, ricopre il ruolo di assistente con funzioni di direttore operativo.

Le attività di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere espletate da funzionari tecnici delle stazioni appaltanti, in possesso di adeguata professionalità in relazione all'intervento da attuare.

Articolo 114 - Direzione dei lavori e dell'esecuzione dei contratti

6. Salvo che non sia diversamente previsto nel bando di gara per la progettazione, le stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche affidano l'attività di **direzione dei lavori ai propri dipendenti**; in mancanza, la affidano ai dipendenti di centrali di committenza o di altre amministrazioni pubbliche, previo accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 o intesa o convenzione di cui all'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Qualora le amministrazioni di cui al primo periodo non dispongano delle competenze o del personale necessario ovvero nel caso di lavori complessi o che richiedano professionalità specifiche, ovvero qualora la stazione appaltante non sia una amministrazione pubblica, l'incarico è affidato con le modalità previste dal codice

REQUISITI DEL DIRETTORE DEI LAVORI

Professionisti esterni

- Competenze professionali
- Iscrizione all'Ordine professionale
- Requisiti previsti dagli artt. 94, 95 e 100 D.Lgs. 36/2023

Competenze Professionali (esempi)

R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537 Approvazione del regolamento per le professioni d'ingegnere e di architetto.

R.D. 11 febbraio 1929, n. 274 Regolamento per la professione di geometra

Articolo 115 - Controllo tecnico contabile e amministrativo

1. Con l'allegato II.14 sono individuate le modalità con cui il direttore dei lavori effettua l'attività di direzione, controllo e contabilità dei lavori mediante le piattaforme digitali di cui all'articolo 25, in modo da garantirne trasparenza e semplificazione.
2. L'esecutore dei lavori si uniforma alle disposizioni e agli ordini di servizio del direttore dei lavori senza poterne sospendere o ritardare il regolare sviluppo. Le riserve sono iscritte con le modalità e nei termini previsti dall'allegato II.14, a pena di decadenza dal diritto di fare valere, in qualunque tempo e modo, pretese relative ai fatti e alle contabilizzazioni risultanti dall'atto contabile.

Articolo 115 - Controllo tecnico contabile e amministrativo

5. Le piattaforme digitali di cui ai commi 1 e 3 garantiscono il collegamento con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 23, per l'invio delle informazioni richieste dall'ANAC ai sensi dell'articolo 222, comma 9.

Esempio controllo tecnico

Art. 1 comma 2 lett. d)

accettare i materiali e i componenti messi in opera e, se del caso, emettere motivato rifiuto ai sensi dell'articolo 4

Esempio controllo contabile

Art. 1 comma 2 lett. o)

controllare lo sviluppo dei lavori e impartire tempestivamente le debite disposizioni per la relativa esecuzione entro i limiti dei tempi e delle somme autorizzate.

Art. 1 comma 2 lett. s)

rilasciare gli stati d'avanzamento dei lavori entro il termine fissato nella documentazione di gara e nel contratto, ai fini dell'emissione dei certificati per il pagamento degli acconti da parte del RUP

Esempio di controllo amministrativo

Art. 1 comma 2 lett. m)

- verificare, anche con l'ausilio dell'ufficio di direzione, la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, accertando l'effettivo svolgimento della parte di prestazioni a essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato, registrando le relative ed eventuali contestazioni dell'esecutore sulla regolarità dei lavori eseguiti in subappalto e rilevando l'eventuale inosservanza da parte di quest'ultimo delle relative disposizioni, provvedendo, in tal caso, a darne segnalazione al RUP; Art. 1 comma 2 lett. m)
- coadiuvare il RUP nello svolgimento delle attività di verifica dei requisiti di capacità tecnica prevista in caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento da parte dell'esecutore;

Art. 116 del D.Lgs. 36 del 2023

1. I contratti sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e per le forniture per certificare il rispetto delle caratteristiche tecniche, economiche e qualitative dei lavori e delle prestazioni, nonché degli obiettivi e dei tempi, in conformità delle previsioni e pattuizioni contrattuali

Art. 116 del D.Lgs. 36 del 2023

Il **collaudo finale** o la verifica di conformità **deve essere completato non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori o delle prestazioni, salvi i casi, individuati dall'allegato II.14, di particolare complessità, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno.** Nella lettera d'incarico, in presenza di opere o servizi di limitata complessità, i tempi possono essere ridotti. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo dopo due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

Art. 116 del D.Lgs. 36 del 2023

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

Art. 116 del D.Lgs. 36 del 2023 sostituito dall'art. 40 del D.Lgs. 31/12/2024, n. 209

Per effettuare le attività di collaudo dei lavori:

- a) le **stazioni appaltanti e gli enti concedenti che sono amministrazioni pubbliche nominano da uno a tre collaudatori scelti tra il proprio personale o tra il personale di altre amministrazioni pubbliche, con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità. I collaudatori dipendenti della stessa amministrazione appartengono a strutture funzionalmente indipendenti;**
- b) le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che **non sono amministrazioni pubbliche nominano da uno a tre collaudatori di cui almeno uno deve essere individuato tra il personale di amministrazioni pubbliche. Tutti i collaudatori devono possedere qualificazione rapportata alla tipologia e alle caratteristiche del contratto e requisiti di moralità, competenza e professionalità**

Art. 116 del D.Lgs. 36 del 2023 inserito dall'art. 40 del D.Lgs. 31/12/2024, n. 209

4-bis. Tra le unità di personale della stazione appaltante o di altre amministrazioni pubbliche è individuato anche il collaudatore delle strutture per la redazione del collaudo statico. Per accertata carenza nell'organico della stazione appaltante, o nei casi di particolare complessità tecnica, la stazione appaltante può verificare la possibilità di nominare il collaudatore tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche formulando, anche contestualmente, **apposita richiesta ad almeno tre amministrazioni, e, in caso di mancato riscontro entro il termine di trenta giorni, affidare l'incarico con le modalità previste dal codice.** Il compenso spettante per l'attività di collaudo è contenuto per il personale della stessa amministrazione nell'ambito **dell'incentivo di cui all'articolo 45, mentre per il personale di altre amministrazioni pubbliche è determinato ai sensi dell'articolo 29, comma 1, dell'allegato II.14.**

Art. 116 del D.Lgs. 36 del 2023 inserito dall'art. 40 del D.Lgs. 31/12/2024, n. 209

4-ter. Il collaudatore o la commissione di collaudo, per **lavori di particolare complessità**, in qualsiasi momento, può decidere di avvalersi, previa adeguata motivazione, di una segreteria tecnico-amministrativa in possesso di specifiche competenze per le attività istruttorie e di supporto organizzativo. Il membro o i componenti della segreteria tecnico-amministrativa sono scelti dal collaudatore o dal presidente della commissione. Gli oneri della segreteria sono a carico del collaudatore o dei membri della commissione di collaudo e vengono liquidati con le modalità di cui all'articolo 29-bis. dell'allegato II.14.

Articolo 29-bis. dell'allegato II.14

D.Lgs. 31/12/2024, n. 209

Compenso della segreteria.

1. Alla segreteria tecnico amministrativa di cui all'articolo 116, comma 4-ter, del codice, ove costituita, è riconosciuto un compenso fino ad un massimo del 5 per cento a valere sui compensi spettanti al collaudatore o alla commissione di collaudo.

Articolo 29 dell'allegato II.14 D.Lgs. 31/12/2024, n. 209

Per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non appartenenti alla stazione appaltante, il compenso spettante per l'attività di collaudo è determinato ai sensi del decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, recante «Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione» e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Il compenso è determinato con le modalità stabilite dal codice per i corrispettivi per la progettazione, ad esclusione dei dipendenti della stazione appaltante, per i quali è determinato ai sensi dell'articolo 116, comma 4.

Articolo 29 dell'allegato II.14 D.Lgs. 31/12/2024, n. 209

2. Ai fini della determinazione dei compensi spettanti per l'attività di collaudo tecnico- amministrativo, si considera l'importo risultante dallo stato finale dei lavori, al lordo di eventuali ribassi e maggiorato dell'importo delle eventuali riserve iscritte dall'esecutore.

2-bis Nel caso di commissione di collaudo, il compenso di cui al comma 1 non è calcolato interamente per ogni componente ma è aumentato del 50 per cento per ogni componente oltre il primo ed è calcolato una sola volta e diviso tra tutti i componenti della commissione stessa, considerando che al presidente della commissione spetta un compenso maggiorato del 30 per cento rispetto agli altri componenti.

2-ter Il rimborso delle spese può essere determinato forfettariamente, per ogni singolo componente, in misura del 30 per cento del rispettivo compenso. Per i collaudi in corso d'opera detta percentuale può essere elevata fino al 60 per cento. In ogni caso, le spese non hanno natura remunerativa.

3. Gli oneri necessari per la liquidazione dei compensi dei collaudatori sono a carico degli stanziamenti previsti per ogni singolo intervento e sono indicati nel quadro economico dell'intervento.

Art. 116 del D.Lgs. 36 del 2023

7. **Le modalità tecniche e i tempi di svolgimento del collaudo**, nonché i casi in cui il certificato di collaudo dei lavori e il certificato di verifica di conformità possono essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione, sono disciplinati dall'allegato II.14.

Art. 116 del D.Lgs. 36 del 2023

10. Al termine del lavoro sono redatti:

a) per i beni del patrimonio culturale, un consuntivo scientifico predisposto dal direttore dei lavori o, nel caso di interventi su beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico, da restauratori di beni culturali ovvero, nel caso di interventi archeologici, da archeologi qualificati, ai sensi della normativa vigente, quale ultima fase del processo della conoscenza e del restauro e quale premessa per il futuro programma di intervento sul bene; i costi per la elaborazione del consuntivo scientifico sono previsti nel quadro economico dell'intervento;

b) l'aggiornamento del piano di manutenzione e della eventuale modellazione informativa dell'opera realizzata di cui all'articolo 43 per la successiva gestione del ciclo di vita;

Art. 116 del D.Lgs. 36 del 2023

10. Al termine del lavoro sono redatti:

- a) per i beni del patrimonio culturale, un consuntivo scientifico predisposto dal direttore dei lavori o, nel caso di interventi su beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico, da restauratori di beni culturali ovvero, nel caso di interventi archeologici, da archeologi qualificati, ai sensi della normativa vigente, quale ultima fase del processo della conoscenza e del restauro e quale premessa per il futuro programma di intervento sul bene; i costi per la elaborazione del consuntivo scientifico sono previsti nel quadro economico dell'intervento;
- b) l'aggiornamento del piano di manutenzione e della eventuale modellazione informativa dell'opera realizzata di cui all'articolo 43 per la successiva gestione del ciclo di vita;
- c) dai professionisti afferenti alle rispettive competenze, una relazione tecnico-scientifica, con l'esplicitazione dei risultati culturali e scientifici raggiunti

Art. 116 del D.Lgs. 36 del 2023 modificato dall'art.40 del d.lgs.n.209 del 2024

11. Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie inerenti alle attività di cui al presente articolo e alle attività di cui all'allegato II.14 oppure specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto di lavori, **sono disposti dalla direzione dei lavori** o dall'organo di collaudo o di verifica di conformità, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Le spese relative alle verifiche tecniche obbligatorie non sono soggette a ribasso. I criteri per la determinazione dei costi sono individuati dall'allegato II.15. ~~[In sede di prima applicazione l'allegato II.15 è abrogato e sostituito da un corrispondente decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice]~~

Responsabilità Amministrativa

Il direttore dei lavori, nominato dall'amministrazione appaltante, si deve ritenere funzionalmente inserito, sia pure temporaneamente, nell'apparato organizzativo dell'amministrazione.

Vero e proprio organo tecnico con la conseguenza che, quando siano stati prodotti danni nello svolgimento del proprio incarico, è soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti

Responsabilità penale

DPR 380/2001

Art. 29 comma 1

Il titolare del permesso di costruire, il committente e il costruttore sono responsabili, ai fini e per gli effetti delle norme contenute nel presente capo, della conformità delle opere alla normativa urbanistica, alle previsioni di piano nonché, unitamente al direttore dei lavori, a quelle del permesso e alle modalità esecutive stabilite dal medesimo. Essi sono, altresì, tenuti al pagamento delle sanzioni pecuniarie e solidalmente alle spese per l'esecuzione in danno, in caso di demolizione delle opere abusivamente realizzate, salvo che dimostrino di non essere responsabili dell'abuso

Il dovere di vigilanza

Il direttore dei lavori deve monitorare l'esecuzione dell'opera in tutte le sue fasi, intervenendo tempestivamente qualora si presentino difetti costruttivi o carenze tecniche. Questo obbligo non si esaurisce con l'ultimazione dell'opera, ma permane per tutta la durata del progetto, a tutela dell'interesse del committente.

Responsabilità per difetti gravi: In conformità con l'articolo 1669 del codice civile, il direttore dei lavori può essere ritenuto responsabile per i vizi che incidono su elementi essenziali dell'edificio, qualora questi difetti derivino da un'omessa vigilanza e da un mancato intervento correttivo.

Diligenza richiesta: Il ruolo del direttore dei lavori implica una "diligentia quam in concreto" (Cass., Sez. II, 7 febbraio 2020, n. 2913). La responsabilità del professionista è commisurata alla competenza tecnica richiesta dalla natura dell'incarico, e non può essere derogata o limitata dalla delega di alcune attività all'appaltatore

Corte dei Conti, Sez. giurisdizionale, Regione per la Calabria, 28.4.2023, n. 56

In particolare, la Procura evidenziava che il Direttore dei lavori aveva consegnato i lavori all'impresa attestando in modo non veritiero:

1. di avere verificato sulla scorta del progetto la corrispondenza tra gli elementi del progetto stesso e le attuali condizioni e circostanze locali e di avere verificato la *“non presenza di persone, cose o altri elementi di impedimento al regolare svolgimento dei lavori”*;
2. la completa accessibilità dell'area di lavoro e l'assenza di impedimenti che possano, per qualsiasi motivo, impedire o ritardare il montaggio del cantiere o l'avvio di lavori.

Per la Procura era quindi evidente la negligenza del Direttore dei lavori che aveva rilasciato le predette dichiarazioni, senza minimamente verificare la macroscopica assenza di titoli abilitativi e dei documenti di conformità urbanistica e di compatibilità ambientale.

Obbligo del DL di effettuare la preventiva ricognizione del luogo ove dovrà essere realizzata; di conseguenza, nel caso di omissione, il DL sarà chiamato a rispondere del danno procurato all'amministrazione.

Ha evidenziato che sin da subito emerge che l'intera realizzazione dell'opera è nata viziata sin dalla sua fase genetica, laddove in sede di predisposizione del progetto preliminare allegato alla domanda di contributo non venivano indicati i vincoli paesaggistici, ambientali e sismici esistenti sull'area oggetto di intervento.

Corte dei Conti, Sez. giurisdizionale, Regione per la Calabria, 20.12.2017, n. 372 del 20 dicembre 2017)

in caso di mancata realizzazione o inutilizzabilità di un'opera pubblica, vi è una responsabilità condivisa tra il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento in quanto entrambi sono tenuti a garantire e controllare la corretta esecuzione dell'opera e la sua disponibilità per la collettività,

GRAZIE PER LA ATTENZIONE

AVV. SAMANTHA BATTISTON